

N.3307/2005

3227/07
Rep 2762/07



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO - IV Sez. CIVILE

nella persona del Dott. Gianna Vallescura, ha pronunciato
la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado, iscritta al numero di
ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di
citazione notificato in data 11.01.2005

DA

[REDACTED], P.IVA: [REDACTED], in
persona del suo procuratore sig. [REDACTED] per delibera
del CdA in data 10.03.2003, elettivamente domiciliata in
Milano, via Guastalla n.15, presso lo studio degli Avv.ti
Remo Danovi e Guido Bartalini che la rappresentano e
difendono per delega a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

CONTRO

[REDACTED], C.F.: [REDACTED], e [REDACTED],
C.F.: [REDACTED] elettivamente domiciliati in
Milano, via Senato n.12, presso lo studio dell' Avv. Giorgio

Treglia che li rappresenta e difende per delega in calce alle copie notificate dell'atto di citazione

CONVENUTI

OGGETTO: costituzione di fondo patrimoniale

CONCLUSIONI: come da fogli allegati al verbale di udienza in data 21.11.2006, di seguito uniti in copia

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 11.01.2005 la [REDACTED] (di seguito anche [REDACTED]), conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, il sig. [REDACTED] e la sig.ra [REDACTED] premettendo:

-che il sig. [REDACTED] oltre che amministratore era stato, a partire dal 7.11.1983 dipendente della [REDACTED] spa anche con la qualifica di direttore generale - quest'ultima con decorrenza 15.12.1997 fino al 9.05.2003 - quando il rapporto di lavoro era cessato per licenziamento per giusta causa da parte della società;

-che il sig. [REDACTED] aveva impugnato il licenziamento dinanzi al Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro il quale peraltro, aveva rigettato le domande proposte dal ricorrente, dopo aver confermato i gravi addebiti posti a base del licenziamento (alcuni lavori effettuati per la società erano stati maggiorati dell'importo corrispondente ad interventi personali effettuati nell'abitazione privata del sig. [REDACTED]);

-che, inoltre, [REDACTED] aveva instaurato con un diverso giudizio l'azione di responsabilità nei confronti del sig. [REDACTED], chiedendo il risarcimento di tutti i danni causati dallo stesso;

-che ad esito della causa di lavoro, [REDACTED] aveva chiesto ad [REDACTED] il rimborso delle spese di causa, ricevendo dal Legale del predetto dapprima la richiesta di attendere il deposito della motivazione della sentenza ed in seguito, la contestazione del prospetto di spese ricevuto;

-che [REDACTED] notificava quindi ad [REDACTED] atto di precetto ed effettuava, peraltro con esito negativo, atto di pignoramento presso una società per la quale risultava che [REDACTED] avesse prestato la propria attività a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con [REDACTED]

-che nel frattempo [REDACTED] aveva verificato che il sig. [REDACTED], proprietario di un immobile sito in Milano, via Correggio n.14, in data 21 aprile 2004, lo aveva costituito in fondo patrimoniale con la moglie sig.ra [REDACTED], così ponendo in essere un atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole nei confronti della predetta Società, eseguito con la conoscenza del medesimo pregiudizio ed anzi la dolosa preordinazione nel pregiudizio al soddisfacimento delle ragioni creditorie della stessa [REDACTED]

Tanto premesso, l'attrice chiedeva:

in via principale, accertare e dichiarare la simulazione e conseguentemente la nullità e/o inefficacia dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale in data 21 aprile 2004,

a rogito notaio Francesco Maragliano di Milano, nn. Rep. 86179 e 14481 racc., e la relativa trascrizione, con cui il sig. [REDACTED], con l'espresso consenso della coniuge sig.ra [REDACTED] ha costituito un fondo patrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 c.c. sull'immobile sito in Milano, via Correggio n 14, contraddistinto al catasto Fabbricati del Comune di Milano, al foglio 380, mappale 98 sub. 703, cat. A/4, classe 5, vani 4,5, rendita catastale € 534,53;

in subordine, revocare e conseguentemente dichiarare inefficace ai sensi dell'art. 2901, I comma, c.c., nei confronti della [REDACTED], il suddetto atto di costituzione di fondo patrimoniale in data 21 aprile 2004 e la relativa trascrizione, posto in essere dal sig. [REDACTED], con l'assenso della coniuge sig.ra [REDACTED] con ogni conseguente statuizione.

Con vittoria di spese.

I convenuti, costituitisi con comparsa 29.03.2005, chiedevano il rigetto delle domande proposte da [REDACTED] nei loro confronti, perché infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate, e per l'effetto, assolvere gli stessi convenuti da ogni pretesa azionata ex adverso.

In particolare, i coniugi [REDACTED] / [REDACTED] rilevavano come l'atto di costituzione del fondo patrimoniale in questione fosse pienamente valido ed efficace, perché costituito al fine di far fronte ai bisogni della famiglia; che l'espropriazione dei beni e dei frutti del fondo

patrimoniale era consentita solo per debiti contratti per affrontare le necessità essenziali del nucleo familiare, con conseguente diniego, nella specie, del diritto dell'attrice di procedere esecutivamente sui beni e sui frutti del fondo in esame in quanto il credito di € 5.000,00 vantato dalla stessa attrice, a titolo di spese legali, derivava da una sentenza con cui il Giudice del Lavoro si era pronunciato su una questione di fatto relativa alla giustificatezza o meno del licenziamento intimato al sig. [REDACTED] che la costituzione del fondo patrimoniale da parte del sig. [REDACTED], con il consenso del coniuge sig.ra [REDACTED] era ed è opponibile a [REDACTED] essendo stato il relativo atto annotato a margine dell'atto di matrimonio, nonché presso la Conservatoria dei RR. II. di Milano 1 ai sensi dell'art. 2647 c.c.; che l'azione revocatoria proposta da controparte doveva essere rigettata, difettando i presupposti richiesti dalla legge per l'accoglimento di detta azione.

Veniva disposto l'incombente di cui all'art. 183 c.p.c. per l'udienza dell'8.06.2005 che, peraltro, non poteva essere espletato per l'assenza delle parti.

Assegnati i termini ex art. 184 c.p.c., all'udienza del 30.11.2005, su istanza dei Procuratori delle parti, il Giudice fissava l'udienza del 21.11.2006 per la precisazione delle conclusioni ed in tale sede l'attore veniva autorizzato al deposito di documentazione, siccome "atto proveniente dall'autorità giudiziaria".

Quindi, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Tribunale: la sentenza che ha originato il sorgere del debito per spese legali a carico di parte convenuta [REDACTED] è stata emessa dal Giudice del Lavoro di Milano in data 3.03.2004; in data 22.12.2003, [REDACTED] ha proposto azione di responsabilità nei confronti del sig. [REDACTED] con richiesta di risarcimento danni per € 596.920,20 per comportamento illecito di quest'ultimo; il fondo patrimoniale per cui è causa è stato costituito in data 21.04.2004; tale costituzione - che è atto a titolo gratuito - è avvenuta dopo diciassette anni dal matrimonio celebrato fra i coniugi [REDACTED]/[REDACTED].

Questi sono gli elementi offerti al vaglio del Giudice da parte attrice al fine di ottenere , in via principale, l'accertamento e la dichiarazione della simulazione assoluta e, conseguentemente, della nullità dell'atto con il quale i convenuti hanno costituito in fondo patrimoniale l'immobile sito in Milano, Via Correggio n.14.

Ad avviso del Tribunale tale domanda non appare meritevole di accoglimento, non potendosi ritenere con sufficiente certezza atta a supportare l'esperita azione di simulazione, che "l'intento dei coniugi non era quello di

soddisfare specifiche esigenze patrimoniali della famiglia, bensì quello di evitare che il bene immobile de quo venisse aggredito dalla [REDACTED] al fine di soddisfare il credito derivante dalla sentenza del Tribunale di Milano n.2062/2004, oltre al credito che potrebbe derivare dalla domanda di risarcimento danni formulata dalla stessa nell'ambito del giudizio di responsabilità promosso nei confronti del sig. [REDACTED], come affermato negli scritti difensivi da parte attrice.

Alla stregua degli atti di causa - e con riferimento agli elementi probatori acquisiti - ben può, invero, giustificarsi che il convenuto, padre di due figli minori, siccome improvvisamente trovato privo di un reddito da lavoro perché licenziato per giusta causa dopo circa venti anni di attività prestata per la Società attrice, abbia ritenuto, con il consenso della moglie, di costituire il fondo in oggetto - sia pure dopo diciassette anni di matrimonio - al fine di mettere a reddito l'immobile di sua proprietà per far fronte alle esigenze di carattere familiare.

Pertanto, se è vero che in applicazione di quanto disposto dall'art. 1417 c.c., il terzo può provare con ogni mezzo - ivi comprese le presunzioni semplici - la natura simulata di un atto (Cass. n.19146/06, n.903/05; 12980/02; 721/99), è del pari vero che le peculiari circostanze sopra evidenziate non consentono di ritenere l'atto di costituzione di fondo patrimoniale in esame esistente solo

in apparenza, ma in realtà non voluto dalle parti, come preteso dall'attrice.

A ciò consegue che la domanda in via principale proposta da QHI va respinta.

A diverse conclusioni ritiene il Giudice dover pervenire con riguardo alla domanda in via subordinata proposta da QHI ex art. 2901 c.c., che presuppone che il negozio impugnato con la revocatoria sia esistente e realmente voluto dalle parti.

"Nell'azione revocatoria (infatti) "il petitum è diretto soltanto ad ottenere la pronuncia di inefficacia del negozio riguardo al creditore agente, senza che vengano coinvolti gli effetti del negozio fra le parti, essendo l'inefficacia funzionale alla sola ricostituzione della garanzia patrimoniale a favore del creditore, che avrà diritto, nel far valere tale garanzia con l'esecuzione forzata, di procedere anche sul bene oggetto del negozio dichiarato nei suoi confronti inefficace con l'apposito procedimento di espropriazione presso il terzo proprietario" (Cass. n.9875/05, in tal senso, n. 11372/05).
Va premesso che come la Corte Suprema ha avuto modo di affermare in numerose pronunce (ex plurimis, Cass. 4933/05, 11537/02, 4524/97) e, da ultimo, con la sentenza n. 966 in data 12.10.2006/ 17.01.2007, "la costituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., mezzo di tutela del creditore rispetto

agli atti del debitore di disposizione del proprio patrimonio, senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore da quest'ultimo avuto di mira nel compimento dell'atto dispositivo (a tale stregua considerandosi soggetti ad azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo senso etico e morale: Cass. 15603/05)".

Ha precisato il Supremo Collegio che la costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 c.c., che va compresa tra le convenzioni matrimoniali, comporta, in presenza di figli minori (come nel caso di specie, n.d.r.), un limite di disponibilità di determinati beni, vincolati a soddisfare i bisogni della famiglia (Cass. 16864/02), sì che essa limita l'aggregabilità dei beni conferiti solamente alla ricorrenza di determinate condizioni (art. 170 c.c.), rendendo più incerta e difficile la soddisfazione del credito, conseguentemente riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti (ex multis, Cass. 5684/06; 4933/05), in violazione dell'art. 2740 c.c. che impone al debitore di rispondere con tutti i suoi beni dell'adempimento delle obbligazioni, a prescindere dalla relativa fonte.

Ciò premesso e rilevato che la costituzione di fondo patrimoniale è pacificamente atto a titolo gratuito, stante l'assenza di corrispondente attribuzione in favore dei disponenti (Cass. 966/07, 6267/05, 8379/00), anche quando è posta in essere dagli stessi coniugi (Cass. 4933/05, 591/99), non integrando un dovere giuridico siccome non

obbligatoria per legge, ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria sono necessarie e sufficienti le condizioni di cui al n.1 dell'art. 2901 c.c. (Cass. 6017/99).

Nella specie, dette condizioni ricorrono con evidenza: in particolare, l'esistenza del credito dell'attrice in revocatoria deriva dalla sentenza n.2062/04 del Tribunale di Milano ed in proposito si sottolinea che la circostanza della pendenza di impugnazione contro tale sentenza ai fini dell'esperimento dell'azione in oggetto, è irrilevante, essendo sufficiente che l'atto di disposizione compiuto dal debitore produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (in tal senso, Cass.7452/00,2104/00).

Quanto al profilo oggettivo dell'eventus damni, si osserva che la declaratoria di revocazione non ha alcuna finalità reintegratoria o restitutoria, ma mira ad ovviare al pregiudizio che il creditore può subire a seguito dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, avendo una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, perché diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica, assicurata al creditore, del patrimonio del debitore e a ricostituirla in presenza di un atto di disposizione che la pregiudichi, accertandone la sua inefficacia nei confronti del debitore stesso. Pertanto, condizione essenziale della tutela revocatoria in favore

del creditore è il pregiudizio delle ragioni dello stesso per la cui configurabilità, peraltro, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo invece sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta o anche solo più difficile l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (Cass. 966/07, 5972/05, 20613/04, 2971/99).

E nella specie, non pare possa seriamente dubitarsi che la costituzione del fondo patrimoniale per cui è causa, come sopra esposto, rendendo più incerta e difficile la soddisfazione del credito, conseguentemente riduce la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti.

Quanto al requisito soggettivo, si sottolinea che quando l'atto di disposizione è come nella fattispecie successivo al sorgere del credito (si richiamano qui gli elementi offerti al vaglio del Giudice di cui alla prima parte della motivazione), è necessaria è sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni) e cioè la semplice conoscenza da parte del debitore di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione (conoscenza, peraltro, nella fattispecie chiaramente esistente all'esito della pronuncia del Giudice del Lavoro), e senza che assumano rilevanza l'intenzione

racc., e la relativa trascrizione, con cui il sig. [REDACTED]
[REDACTED], con l'assenso del coniuge sig.ra [REDACTED]
[REDACTED] ha costituito un fondo patrimoniale ai sensi e per
gli effetti dell'art. 167 c.c. sull'immobile sito in
Milano, via Correggio n 14, contraddistinto al catasto
Fabbricati del Comune di Milano, al foglio 380, mappale 98
sub. 703, cat. A/4, classe 5, vani 4,5, rendita catastale €
534,53;


2)ordina al competente Funzionario dell'Agenzia del
Territorio di annotare la sentenza a margine della
trascrizione dell'atto di costituzione del fondo
patrimoniale di cui sopra;

3)condanna i convenuti a rifondere all'attrice [REDACTED]
[REDACTED] le spese del giudizio che liquida in
complessivi € 7.030,00 di cui: € 859,00 per spese, €
2.171,00 per diritti ed € 4.000,00 per onorari, oltre oneri
di legge e rimborso spese generali secondo T.F..

Così deciso in Milano, il 7 marzo 2007.

IL GIUDICE

(Gianna Vallescura)



1A

